

(N. 3017)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

approvata dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 1° aprile 1953
(V. Stampato N. 3110)

d'iniziativa dei Deputati RICCIO, JERVOLINO Angelo Raffaele, LEONE Giovanni, TITOMANLIO Vittoria, NUMEROSO, COLASANTO, IMPROTA, LIGUORI, LEONETTI, SALERNO, CECCHERINI, CASERTA, SICA, D'AMBROSIO, CHATRIAN, MAZZA, DE MICHELE, NOTARIANNI

TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 APRILE 1953

Finalità e funzionamento della Mostra d'oltremare e del lavoro nel mondo.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

Istituzione dell'Ente.

È istituito, con sede in Napoli, un Ente autonomo, denominato « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo », dotato di personalità giuridica.

Art. 2.

Allo scopo di sviluppare gli scambi culturali ed economici tra gli italiani nel mondo e di concorrere all'incremento dell'economia italiana, l'Ente ha il compito di attuare permanentemente in Napoli esposizioni generali e speciali, mostre documentative delle attività, della produzione e del lavoro italiano in Patria e nel mondo, nonchè può organizzare manifestazioni varie di carattere economico e turistico.

L'Ente può, inoltre, promuovere iniziative industriali e commerciali, o partecipare alle stesse, previa autorizzazione dei ministeri che esercitano la vigilanza su di esso.

Art. 3.

Istituti, enti e persone che partecipano alla costituzione del patrimonio dell'Ente.

Partecipano alla costituzione del patrimonio dell'Ente, quali « promotori »:

- a) il Ministero degli affari esteri;
- b) la provincia di Napoli,
- c) il comune di Napoli;
- d) la Camera di Commercio, industria e agricoltura di Napoli;
- e) il Banco di Napoli.

Ad essi può aggiungersi, in qualsiasi momento e col titolo di « fondatore », qualsiasi altro Ente pubblico, istituto o società che

partecipare all'iniziativa con un contributo non inferiore alle lire 5.000.000.

Saranno ammessi a partecipare all'Ente, in qualità di «aderenti», Enti, Istituti, Associazioni, privati, che versino un contributo non inferiore a lire 500.000.

Art. 4.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, dell'industria e del commercio e di quello del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 5.

Organi dell'Ente.

Sono organi dell'Ente:

- a) il presidente;
- b) il vicepresidente;
- c) il Consiglio di amministrazione;
- d) il Comitato direttivo;
- e) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 6.

Il Presidente dell'Ente è nominato con decreto del ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'industria e del commercio e del lavoro.

Art. 7.

Il vice presidente è nominato, nel suo seno, dal Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro degli affari esteri.

Fanno parte del Consiglio di amministrazione:

- 1°) il presidente dell'Ente;
- 2°) un consigliere di Stato;
- 3°) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, designato dal Commissariato per il turismo;
- 4°) due rappresentanti del Ministero degli affari esteri;
- 5°) un rappresentante del Ministero del tesoro;

6°) due rappresentanti del Ministero della industria e del commercio;

7°) due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

8°) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

9°) un rappresentante del comune di Napoli;

10°) un rappresentante della provincia di Napoli;

11°) un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Napoli;

12°) un rappresentante del Banco di Napoli;

13°) un rappresentante dei lavoratori, degli industriali, dei commercianti, degli artigiani e degli agricoltori.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal segretario generale.

Art. 9.

Il Comitato direttivo è composto dal presidente, dal vicepresidente e di altri tre membri, nominati, annualmente, nel suo seno, dal Consiglio di amministrazione.

È presieduto dal presidente.

Funge da segretario il segretario generale.

Art. 10.

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati con decreto del Ministro degli esteri, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio e per il tesoro.

Il Collegio dei revisori è presieduto dal membro effettivo, rappresentante del Ministero del tesoro.

Un delegato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della medesima, partecipa ai lavori del Collegio dei revisori, a norma di legge.

Art. 11.

Il segretario generale dell'Ente è nominato su proposta del presidente, sentito il Consiglio di amministrazione, dal Ministro degli affari esteri ed è considerato impiegato di concetto, dirigente, di ruolo. Esso è il capo degli uffici,

assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo, ne controfirma ogni atto e cura l'osservanza delle rispettive deliberazioni.

Art. 12.

Competenza degli organi.

Il presidente:

1°) ha la rappresentanza legale dell'Ente;
2°) convoca e presiede le sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo;

3°) provvede alla organizzazione delle mostre e di tutte le altre manifestazioni dell'Ente;

4°) sottopone al Consiglio di amministrazione il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché le norme riguardanti il personale;

5°) propone le norme esecutive per la gestione economica patrimoniale e finanziaria dell'Ente;

6°) compie quanto è necessario per la esecuzione dei deliberata del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo, nonché tutti quegli atti non riservati alla competenza di tali organi.

In caso di urgenza può agire con poteri del Comitato direttivo, salvo ratifica da parte del Consiglio e provvede a quanto è necessario per assicurare la continuità amministrativa della gestione.

Il presidente dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

Art. 13.

Il vicepresidente coadiuva il presidente e lo sostituisce ad ogni effetto in caso di assistenza o di impedimento.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione:

a) fissa le direttive generali per l'attività dell'Ente;

b) delibera sulle norme regolamentari per la gestione patrimoniale, finanziaria e amministrativa dell'Ente;

c) delibera entro il 31 ottobre sul bilancio preventivo e entro il 31 marzo sul conto consuntivo;

d) delibera l'accettazione di lasciti e donazioni, l'investimento delle somme disponibili, l'acquisto e l'alienazione dei beni immobili, le azioni da promuovere e da sostenere in giudizio e le transazioni;

e) delibera sul trattamento economico, la consistenza numerica e le norme di assunzione e di stato giuridico del personale, in esso compreso il segretario generale dell'Ente.

Art. 15.

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Ai partecipanti alle sedute del Consiglio può essere attribuito un gettone di presenza, da determinarsi dal Consiglio stesso.

Quelli che risiedono fuori Napoli hanno, inoltre, il diritto al rimborso delle spese di viaggio ed alla diaria.

Art. 16.

Il Consiglio si raduna, in seduta ordinaria, almeno ogni trimestre, e, straordinariamente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il presidente o sia richiesto dalla maggioranza dei consiglieri o dal Consiglio dei revisori dei conti.

Le sedute del Consiglio sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno metà dei suoi componenti, in seconda convocazione, indetta almeno per il giorno dopo, qualsiasi sia il numero dei componenti intervenuti.

La validità delle sedute è dichiarata dal presidente e le deliberazioni sono constatate mediante verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Nelle votazioni e in caso di parità prevale il voto del presidente.

Alle adunanze del Consiglio deve intervenire il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 17.

Il Comitato direttivo è organo esecutivo del Consiglio di amministrazione; provvede in via di urgenza sulla materia di competenza del Consiglio stesso, salvo ratifica. Il presidente può invitare alle sedute esperti, anche estranei agli organi dell'Ente.

Il Comitato direttivo è convocato dal presidente e quando lo richiama la maggioranza dei suoi membri.

Art. 18.

Il Collegio dei revisori controlla il servizio di cassa e di economato, verifica l'esistenza delle attività mobiliari, la regolarità dei mandati, delle reversali e dei residui, e le relative contabilità; la regolarità dei bilanci preventivi, dei conti consuntivi e della situazione patrimoniale in conformità delle leggi e dei regolamenti in vigore.

Esso presenta apposite relazioni al Consiglio di amministrazione, sia sull'andamento dell'amministrazione, sia sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo e sulla situazione patrimoniale.

I revisori durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Il Consiglio di amministrazione determina annualmente l'emolumento dovuto ai revisori.

Art. 19.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Ente;

b) dai contributi dello Stato e di Enti;

c) dal contributo del comune di Napoli;

d) dal contributo della provincia di Napoli;

e) dal contributo della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Napoli;

f) dal contributo del Banco di Napoli;

g) da sovvenzioni, donazioni, liberalità e contributi di Enti pubblici e privati e di pubbliche amministrazioni ed altri eventuali Enti.

Art. 20.

L'Ente trae i mezzi per l'attuazione dei suoi scopi:

a) da contributi dello Stato, da fissarsi anno per anno;

b) dalle rendite del proprio patrimonio;

c) da altre rendite;

d) da contributi di Enti pubblici e privati;

e) da proventi netti derivanti dal collocamento dei buoni turistici, di cui al seguente articolo 21;

f) dalle entrate derivanti dalle esposizioni, mostre e fiere, da partecipazioni su vendite di merci, da pubblicazioni, da pubblici spettacoli e da qualsiasi altra attività fieristica, culturale, sportiva, scientifica, industriale e commerciale, ecc.;

g) da finanziamenti con enti ed istituti finanziari;

h) da emissioni di prestiti, mutui od obbligazioni.

Per le operazioni di cui alle lettere g) e h) le deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere sottoposte all'approvazione dei Ministeri che esercitano la vigilanza sull'Ente.

Trascorso un mese, senza che sia intervenuta alcuna comunicazione, le deliberazioni s'intendono approvate.

Art. 21.

L'Ente è autorizzato ad emettere appositi buoni turistici a premio.

Le modalità per l'emissione dei buoni, l'ammontare di essi, le agevolazioni agli acquirenti e le esenzioni fiscali da applicarsi ad essi saranno stabilite con decreto legislativo su proposta del Ministro del lavoro.

Il collocamento dei buoni turistici sarà effettuato direttamente dall'Ente o da uno o più Istituti di credito.

L'Istituto o gli Istituti di credito possono concedere anticipazioni in misura non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei buoni medesimi.

Per quanto si riferisce alle facilitazioni sui trasporti ferroviari, marittimi ed aerei, provvederanno a parte i competenti Ministeri.

Art. 22.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Consiglio di amministrazione è convocato per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio decorso.

Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dal Consiglio di amministrazione due mesi prima dell'inizio dell'esercizio a cui si riferisce.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, accompagnati dalle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, sono presentati entro 15 giorni dalle relative delibere, per l'approvazione, al Ministero degli affari esteri che vi provvede di concerto con quello del tesoro, quello dell'industria e commercio e quello del lavoro.

Art. 23.

Le eccedenze attive di ciascun esercizio dell'Ente saranno devolute per:

il 40 per cento in aumento di patrimonio;

il 40 per cento per la costituzione della riserva;

il 20 per cento a disposizione del Consiglio di amministrazione anche per eventuali gratifiche agli impiegati dell'Ente.

Art. 24.

Agevolazioni dell'Ente.

Sono esenti dall'imposta di consumo i materiali delle costruzioni ed i mobili per l'arredamento dei fabbricati eseguiti dall'Ente Mostra, ai fini della mostra stessa, anche se dall'Ente dati in concessione a privati per le manifestazioni della mostra.

Art. 25.

Sono esenti da tassa da bollo, eccetto le cambiali, e sono soggetti alla imposta fissa di registro ed ipotecaria i contratti di mutuo, di forniture e di appalto occorrenti per la costruzione e l'arredamento dei fabbricati, e per attuare le manifestazioni della Mostra anche se dall'Ente dati in concessione a privati.

I redditi propri dell'Ente ed i mutui che l'Ente Mostra dovesse eventualmente contrarre per il raggiungimento degli scopi pre-

visti nella presente legge sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

Art. 26.

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata a rappresentare e difendere in tutti i giudizi attivi e passivi l'Ente avanti l'Autorità giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

Gli onorari e le competenze da corrispondere alla detta Avvocatura saranno liquidate a norma di legge, a carico dell'Ente.

Art. 27.

Disposizioni finali e transitorie.

Nel primo anno di applicazione della presente legge, l'esercizio finanziario si intende prorogato fino al 31 dicembre.

Art. 28.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero degli affari esteri, di concerto con quelli dell'industria e commercio e del lavoro, e previo parere del Consiglio di Stato, verrà provveduto all'approvazione del Regolamento organico del personale.

Art. 29.

Il Ministro degli affari esteri, sentiti quelli del tesoro, industria e commercio e lavoro, ha la facoltà di nominare, a norma di legge, un Commissario per la straordinaria amministrazione dell'Ente.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Ente sarà ripartito pro-quota fra gli Enti promotori e fondatori, di cui all'articolo 3 della presente legge, in relazione al valore dei contributi, rapportato all'epoca dei versamenti.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.